

Prot. 6306/E-14



Andria, 14 .11.2024

AL PERSONALE DOCENTE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA DELLE CLASSI INTERESSATE
ASLBAT - PROVINCIA BT – ATI PER ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA ASSEGNATO
AL DIRETTORE S.G.A. DR.SSA ROBERTA QUINTO

**OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE SINGOLI GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI -
CONFIGURAZIONE a. s. 24 - 25**

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);

LETTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di studenti portatori di handicap);

CONSIDERATO il D.lgs. 16.04.1994, n. 297, che all'art. 316 reca le modalità di attuazione dell'integrazione scolastica e all'art. 317, comma 2 reca l'individuazione dei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica;

TENUTO CONTO della Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

OSSERVATO il DPCM 23 febbraio 2006 n. 185 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'studente come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008, recante Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico della studentessa/dello studente con disabilità;

ACQUISITA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

APPRESA la Nota del 04.08.09 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli



studenti con disabilità), che costituisce riferimento oggettivo per la materia;

RICHIAMATA la D. M. 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per studenti con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà;

APPLICATA la circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 recante “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” - Indicazioni operative;

PRESO ATTO del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. 13.07.2015, n. 107”;

RILEVATO quanto nella nota 1553 Miur in data 04.08.17, in tema di chiarimenti riguardo la decorrenza dei termini per applicare le indicazioni di cui al D.lgs. 66/17;

TENUTO PRESENTE il Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 in materia di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

ASSICURATO il rispetto del D. I. n. 182 del 29.12.2020, recante Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno alle studentesse e agli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co. 2-ter del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66;

PRESO ATTO delle nuove indicazioni in merito all’accertamento della condizione di disabilità ai fini scolastici in seguito all’emanazione del Decreto del Ministero della Salute del 14 settembre 2022 di adozione delle “Linee Guida per la redazione della certificazione della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento” in attuazione dell’ art.5 c.6 del d.lgs. 66/2017 (e s.m.i.);

RECEPITE le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n.182 con nota del 14085 del 01.06.2023 recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di



sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

PREVISTA la nota 153 del 01.08.2023 recante Indicazioni per Redazione dei PEI a seguito della validità del decreto sopra indicato;

INTRODOTTA l'incidenza della Nota MI n. 40 del 13.01.2021 recante "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno al nuovo modello di PEI ai sensi dell'art. 7 co. 2 –ter del D.lgs. 66/17";

CONSIDERATO il D.lgs. 62/2024 in materia di terminologia della disabilità;

RICHIAMATA la consistenza dell'organico di sostegno in essere nel corrente anno scolastico delle studentesse e studenti con disabilità iscritti e frequentanti;

CONSIDERATO INTEGRATO ogni elemento che qui incide, desunto dal P.A.I./P.I. dell'a. s. 23 – 24,

DECRETA

Articolo 1

a. Il Gruppo di Lavoro Operativo (d'ora innanzi GLO) è costituito dai componenti del consiglio di classe, incluso il docente specializzato di sostegno, dalla Funzione Strumentale Inclusione e presieduto dal Dirigente o da un suo delegato;

b. Partecipano al GLO i genitori della studentessa/dello studente con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con lo studente nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare (UVM), per il tramite del Dirigente ovvero di un rappresentante designato dal Dirigente;

c. È assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti maggiorenni, con accertata condizione di disabilità ai fini dell'integrazione/inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione;

d. Per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con lo studente, si intende l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale.

Articolo 2

a. Il Dirigente può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha solo valore consultivo;

b. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico – psico – pedagogici e di orientamento oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

Articolo 3

a. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate, in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti ed in particolare dagli orientamenti indicati dal rispettivo Consiglio di Classe.

Articolo 4

- a. Il GLO si riunisce per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo;
- b. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico dal parte del GLO al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
- c. Il GLO si riunisce almeno una volta per annotare ed effettuare le relative verifiche intermedie;
- d. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- e. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico;
- f. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona, quando i componenti di enti esterni non possano garantire la propria mobilità e si a richiesta la presenza;
- g. Il GLO è convocato dal Dirigente o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Articolo 5

- a. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale dal docente specializzato di sostegno e firmato da chi la presiede. Le verbalizzazioni devono essere consegnate dai segretari alla responsabile unica organizzativa designata in istituto, la quale provvederà ad includerle nel fascicolo personale dello studente, consultabile in visione solo al personale interessato;
- b. I componenti del GLO hanno accesso al PEI oggetto di discussione e approvazione, nonché



ai verbali pregressi.

c. I componenti del GLO, nell'ambito delle procedure finalizzate all'individuazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza, possono accedere alla partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli Studenti con disabilità, per consultare la documentazione necessaria alla studentessa / studente di proprio interesse;

d. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione riguardante lo studente con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679);

Articolo 6

a. Eventuali nuovi riconoscimenti dello stato di disabilità di studentesse / studenti successivi all'atto di iscrizione, estenderanno automaticamente il riconoscimento di GLO anche alla classe o classi coinvolte ed al personale assegnato alle classi ed alla disabilità.

IL DIRIGENTE
f.to prof.ssa Palma Pellegrini

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del c.d. C.A.D. e norme ad esso connesse*